SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1995.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 3, commi 5 e 6;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in particolare l'art. 22, comma 16;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 gennalo 1994, n. 20;

Vista la tabella allegata alla legge 17 dicembre 1986, n. 878, che sostituisce la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con la quale sono state determinate le dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica nelle seguenti misure e qualifiche: dirigente generale di livello C, n. 7; dirigente superiore di livello D, n. 9 e primo dirigente di livello E, n. 29;

Viste le tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1993, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica nelle seguenti misure e qualifiche funzionali: IX, n. 21; VIII, n. 42; VII, n. 63; VI, n. 78; V, n. 30; IV, n. 103; III, n. 41 e II, n. 10 in sostituzione di quelle di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1995, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 14 marzo 1995, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1995, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 125, con il quale si è proceduto, in applicazione del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria del personale del predetto Ministero ed in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel testo sostituito dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, all'individuazione delle dotazioni organiche del personale di provenienza della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli altri organismi del soppresso intervento straordinario del Mezzogiorno, nelle seguenti misure e qualifiche: dirigente superiore, n. 6; primo dirigente, n. 23; nona qualifica, n. 65; ottava qualifica, n. 83; settima qualifica, n. 50; sesta qualifica, n. 45; quinta qualifica, n. 38; quarta qualifica, n. 14 e terza qualifica, n. 3;

Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base di una metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della funzione pubblica con nota n. UOPA/C.LAV/2217-2/94 del 6 dicembre 1994 il cui esito è stato comunicato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro con foglio n. 6/11107 del 29 aprile 1995;

Viste le successive note in data 12 maggio, 15 e 28 giugno 1995, con le quali vengono forniti chiarimenti in ordine alla quantificazione delle dotazioni organiche del personale del predetto Ministero;

Atteso che, alle proposte di dotazioni organiche del personale di cui alle citate note, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in data 26 luglio 1995 della Conferenza di servizi cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei dirigenti, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce le tabelle allegate alla legge 17 dicembre 1986, n. 878, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1993 ed al decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 14 marzo 1995 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 27

Tabella A

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali

Dirigente generale (livello C)	7
Dirigente	54
Totale	61

Qualifiche funzionali

Nona qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	18
13/A	Direttore amministrativo contabile	9
17/A	Esperto economico finanziario	27
20/A	Esperto di organizzazione	6
28/A	Direttore statistico	2
296	Analista esperto di procedure	4
297	Analista esperto di sistema	4
	Totale	70

Ottava qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	30
13	Funzionario amministrativo contabile	18
17	Analista economico finanziario	43
20	Analista di organizzazione	7
28	Funzionario statistico	2
32	Revisore interprete traduttore	3
265	Bibliotecario	3
271	Analista di sistema	3
272	Analista di procedure	4
	Totale	113

Settima qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	30
14	Collaboratore amministrativo contabile	24
18	Collaboratore economico finanziario	56
29	Collaboratore statistico	2
33	Traduttore interprete	4
266	Collaboratore bibliotecario	4
273	Analista	5
	Totale	125

Sesta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	16
15	Ragioniere	18
19	Assistente economico finanziario	14
30	Assistente statistico	2
276	Programmatore	2
277	Procedurista di organizzazione	2
280	Consollista	1
	Totale	55

Quinta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
4	Operatore amministrativo	96
6	Stenodattilografo	10
16	Operatore amministrativo contabile	16
31	Operatore statistico	3
283	Addetto ai personal computers	1
	Totale	126

Quarta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
5	Coadiutore	10
7	Dattilografo	16
9	Conducente di automezzi speciali	2
11	Autista meccanico	16
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	4
23	Addetto ai servizi di vigilanza	2
	Totale	50

Terza qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
10	Conducente di automezzi	12
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	28
	Totale	40

Seconda qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
25	Addetto alle attrezzature e pulizia	10
	Totale	10

Totale qualifiche dirigenziali	61
Totale qualifiche funzionali	589
Totale complessivo	650

95A6298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 settembre 1995.

Programmazione dei flussi d'immigrazione per il 1995.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-regioni;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, e in particolare i seguenti punti in essa evidenziati:

a) il persistente elevato livello di disoccupazione registrato in Italia, ed anche nei Paesi comunitari, nell'anno in corso e la conseguente opportunità di non appesantire l'esistente offerta di lavoro;

b) la necessità di favorire l'assorbimento dei lavoratori non comunitari iscritti alle liste di collocamento il cui numero rimane elevato;

c) il diritto di ricongiungimento familiare, avendo cura di accertare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986 e il connesso diritto, dopo dodici mesi dalla data d'ingresso nel Paese, di accedere al mercato del lavoro;

d) la possibilità che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra ed ai quali dovrebbe essere permesso, durante il soggiorno provvisorio nel Paese, lo svolgimento di attività di lavoro e di studio;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa essere utilizzata la possibilità di chiamata prevista dall'art. 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la facoltà di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Considerata la necessità di continuare la politica di asilo coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese, tenuto conto che i cittadini stranieri ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato beneficiano in materia di soggiorno e di lavoro dei diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951;

Considerata l'importanza che venga dato seguito alle conclusioni del gruppo di esperti in tema di controllo degli ingressi e del soggiorno degli stranieri, dato che le carenze di tale controllo sono tra le cause che hanno favorito la crescita di un numero non definibile di presenze di cittadini non comunitari non in regola con le norme sul soggiorno, molti dei quali inseriti in attività di lavoro non regolarizzato, e venga data attuazione alle indicazioni fornite per l'adozione di provvedimenti che potrebbero portare ad una progressiva riduzione degli abusi e delle violazioni delle leggi esistenti, premessa indispensabile per una corretta programmazione dei flussi migratori;

Considerato l'andamento del mercato del lavoro e dei flussi d'ingresso di cittadini non comunitari, in particolare per motivi di lavoro, osservato nel corso del primo semestre dell'anno, come può essere rilevato nei dati menzionati nella relazione di accompagnamento al decreto;

Considerata la necessità di continuare nella programmazione di iniziative per migliorare l'inserimento socio-culturale degli stranieri non comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, in particolare attraverso la adozione di misure e la realizzazione di adeguati interventi sul piano delle strutture abitative, sociali e medico-assistenziali, soprattutto nelle aree di maggior concentrazione di lavoratori per l'espletamento di attività di carattere stagionale;

Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati provvedimenti nelle sedi competenti;

Ritenuta di preminente interesse la sollecita definizione della normativa sul lavoro stagionale;

Considerata l'opportunità di avviare contatti con i paesi di maggior rilevanza per il flusso migratorio verso l'Italia, in particolare di quelli delle regioni più vicine, al fine di assicurare, anche attraverso la conclusione di apposite intese bilaterali, una gestione dei flussi in linea con le indicazioni contenute nel presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Per il 1995 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di

lavoro, anche temporaneo, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;

b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.

Art. 2.

Il flusso di lavoratori stranieri non comunitari di cui al punto *a)* dell'art. 1 è previsto in un massimo di 15.000 unità per lavoro a tempo indeterminato, e di 10.000 unità per lavoro a tempo determinato.

A tali fini le relative autorizzazioni nell'ultimo trimestre del 1995 non potranno comunque eccedere le 4.000 unità per lavoro a tempo indeterminato, e le 4.000 unità per quello a tempo determinato.

Art. 3.

I cittàdini stranieri non comunitari ammessi ad entrare in Italia per ricongiungersi con i familiari secondo quanto indicato al punto *b)* dell'art. 1 sono stimati per il 1995 in circa 15.000 unità. Essi non potranno accedere al mercato del lavoro per un anno dopo il loro ingresso.

Art. 4.

I Ministeri dell'interno e del lavoro, d'intesa con il Ministero degli esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno, che potrà essere esteso su richiesta anche all'espletamento di attività lavorativa e di studio, a stranieri di cui il Governo abbia deciso l'accoglimento temporaneo in Italia per ragioni umanitarie.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

p. *Il Ministro degli affari esteri*
GARDINI

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MASERA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A6381

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 febbraio 1995.

Piano dei richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1995 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

cinquecentottantaquattro ufficiali e quindici sottufficiali dell'Esercito, riferiti a richiami di quaranta giorni, pari a circa sessantaquattro ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno;

centoquarantaquattro ufficiali e settantadue sottufficiali della Marina militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa dodici ufficiali e sei sottufficiali in ragione d'anno;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali dell'Aeronautica militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa tre ufficiali e tre sottufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: CORCIONE

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1995
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 392

95A6305

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise n. 10299 del 18 settembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Latina;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'interruzione di corrente elettrica in data 18 settembre 1995 a seguito del nubifragio che ha colpito la zona di Latina;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 18 SETTEMBRE 1995

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A6301

DECRETO 14 ottobre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Varese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 12453 del 26 settembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Varese;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disattivazione dell'energia elettrica, dall'8 al 9 settembre 1995, per l'infiltrazione di acqua nell'impianto elettrico a seguito di rottura delle tubazioni di un servizio igienico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 8 E 9 SETTEMBRE 1995

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A6302

DECRETO 21 ottobre 1995.

Modalità per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta dai fondi pensione e per lo scomputo dei versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 e dell'imposta del 15 per cento versata secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 8 agosto 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che istituisce a carico dei fondi pensione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che stabilisce il versamento dell'imposta sostitutiva alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno;

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica, fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo, nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla medesima legge;

Visto l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che l'imposta sostitutiva dovuta dai predetti fondi pensione il cui patrimonio risulti direttamente investito in beni immobili deve essere versata con le stesse modalità previste per il versamento dell'imposta sostitutiva in misura fissa;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che, per gli anni 1993 e 1994, il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere eseguito in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della medesima legge, con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2, dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo, oppure in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento della prima rata;

Visto l'art. 12, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che i versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano, fino a compensazione, dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del citato art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Visto l'art. 12, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del quale l'imposta del 15 per cento di cui al comma 5, dell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla medesima legge, ove già versata, può essere compensata con l'imposta sostitutiva dovuta a norma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale stabilisce che per i fondi pensione che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'art. 18, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, si applica all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'art. 12, comma1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Decreta:

Art. 1.

1. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta dai fondi pensione nella misura fissa di lire 10 milioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere versata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, facendola affluire al capo VI, capitolo 1177, intitolato «Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione nelle misure previste dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1, è ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, risulti direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando i fondi non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo indicato nel comma 1, nella misura dello 0,50 per cento del valore

corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dall'art. 9 della medesima legge ed osservati i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 2, comma 2.1, del capitolo settimo del regolamento applicativo di cui al provvedimento 20 maggio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1994. Tale imposta deve essere versata con le modalità indicate nel comma 1.

Art. 2.

1. Per gli anni 1993 e 1994 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 deve essere versata in due rate di eguale importo, scadenti, rispettivamente, il 31 ottobre 1995 e il 30 aprile 1996, maggiorate a titolo di interessi, al tasso annuo del 9 per cento, decorrenti dal 1° febbraio 1994 per il versamento relativo all'anno 1993 e dal 1° febbraio 1995 per il versamento relativo all'anno 1994. I fondi pensione possono comunque anticipare al 31 ottobre 1995 il versamento della seconda rata.

Art. 3.

1. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, effettuati dai fondi pensione negli anni 1993 e 1994, si scomputano, fino a compensazione, dai versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 1 e 2. Non è ammessa alcuna diversa procedura di recupero.

2. L'imposta del 15 per cento versata dai fondi pensione ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 8 agosto 1994, può essere compensata con l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Per i fondi pensione, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-*bis* dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, si applica all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo un'addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo. L'addizionale deve essere versata con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 1.

2. Per i fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 1 e 2 deve essere versata, con le modalità previste dal comma 1 del medesimo art. 1, dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

3. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche agli enti, società o gruppi di cui al comma 3, dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Roma, 21 ottobre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A6386

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 1995.

Piano di collocamento di mobilità finalizzata al pensionamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6, comma 25, del decreto-legge 4 ottobre 1995, n. 416, che prevede l'estensione delle disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ai lavoratori collocati in mobilità nel corso dell'anno 1995, entro il limite massimo di 8.000 unità, al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione riorganizzazione e conversione, ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali in sede governativa prima del 31 dicembre 1994 e posti in essere da imprese che abbiano già utilizzato le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quella dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 6, comma 26, del decreto-legge 4 ottobre 1995, n. 416, che prevede:

che le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 25, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995;

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 25 ed approva le domande entro il 15 ottobre 1995;

Visto l'art. 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede che ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede che ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede che ai lavoratori edili di cui al comma 3 del medesimo art. 3 o di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Esaminate le domande presentate dalle imprese e la documentazione ad esse allegata;

Considerato che il piano di collocamento in mobilità di cui al comma 25 è finalizzato a favorire l'attuazione dei piani di ristrutturazione riorganizzazione conversione, o risanamento aziendale, ovvero di gestione delle eccedenze, in relazione alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio;

Valutata la rispondenza delle domande presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle finalità del piano aziendale;

Visto il limite massimo di 8.000 unità di cui al comma 25 del predetto art. 6;

Visto il numero complessivo di unità pari a 8.738, di cui alle richieste delle imprese;

Ritenuto di dover procedere ad una riduzione percentuale nella misura dell'8% per ogni singola impresa;

Ritenuto di dover provvedere all'attribuzione delle unità da porre in mobilità tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, fatta salva la successiva ripartizione tra le singole imprese del gruppo, indicate nella domanda e aventi i requisiti;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 6, comma 25, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è così articolato:

Gruppo Olivetti 902
per le società: Olivetti - Syntax Processing - Baltea - Olivetti Canon Industriale - Elea - Olivetti Synthesis - Modinform

Gruppo Fintecna 70
per le società: Italstrade - Servizi Tecnici - Idrotecna - Condotte d'Acqua - Metroroma

Gruppo Iritecna 80
per le società: Bonifica - Garboli - Iritecna in liquidazione - Italeco - Italimpa - Italsanità in liquidazione - Mantelli Estero - Mededil in liquidazione - Sicit in liquidazione - Sistemi Urbani - Stretto di Messina - Svei

Progema 14

Gruppo Ericsson 273
per le società: Ericsson TLC - Catel - Intelcat - Intelpa - Intelna - Intelba - Elte Siciliana - Intelme

Gruppo Finmeccanica 729
per le società: Alenia Az. di Finmeccanica - Meteor - Alfa Romeo Avio - Alelco - OAN - Ansaldo Az. di Finmeccanica - Ansaldo Energia - Augusta - Elicotteri Meridionali - Augusta Sistemi - Mecaer - Siai Marchetti - Officine Galileo - Augusta Omi - Fiar - GF Sistemi Avionici - Oto Melara

ATI 48

Gruppo FIAT 1.040
per le società: Fiat Auto - Industrie Magneti Marelli - FIAT Geotech/New Holland - Vilca

Simmel Difesa 25

La Rinascente 120

Alcatel Italia 437

Italtel 1.357

Elmer 11

Sirti 182

Bull HN Information Systems Italia . . . 94

Oerlikon Contraves 44

Manuli Autoadesivi 18

Siemens Telecomunicazioni 164

Raccorderia Meridionale 36

Gruppo Calabrese 91
per le società: Calabrese Veicoli Industriali - Calabrese Engineering

Alcatel Dial Face 23

Nuovo Pignone 32

Cantieri del Mediterraneo 41

Bacini Napoletani 8

Gepi 141
per le società: Dali - Tecnotubi - Nuova Dublo - Persico e Pempinello - Eutron S. - Aviotel - Tessile di Cetraro - Laboratorio Confezione Maglieria - Confezioni Calabresi - Temesa - Morgana - Geconf 2000 - Nuova Mistral

IFAP IRI - Servizi 5

Gruppo ILVA 163
per le società: Ilva in liquidazione - Sidermontaggi - Ilva Servizi Energie - DMV Stainless Italia - Dalmine Tubi Precisione - Dalmine A.T.B. - Tubificio di Piombino - Dalmine Tubi Industriali - Dalmine Laboratory Service - Dalmine - TAD Tubi Acc. e Der. Com. - Tubi di Qualità - Siderlandini

Edilter 27
Fag Italia 36
Site 41
Fidia 18
Elettronica 23
Kuwait Raffinazione Chimica 41
Società Tecnica Internazionale Sotecni . . 7

Gruppo ENI 885
per la società: Agip Petroli - Saipem Italia - EniChem - Isaf - Agricoltura - Fosfotec - Montefibre - EniChem Fibre - Enirisorse - Nuova Solmine - Pertusola Sud - Gruppo Tessile Salernitano

Cartiere Burgo 16
Centro Sviluppo Materiali 24

Gruppo Falck 11
per le società: Falck Nastri - Falck Lamiere

SGS Thomson Microeletronics 36
GFT Donna 17
Italcementi 66
Rebin 12
Itin 36
Cogei 32
Imet 27
Fratelli Poscio 24
Fincantieri 228
F I V. Edoardo Bianchi 18
M.C.M. - Manifatture Cotone Mezzogiorno 27
Maia 15
Bridgestone/Firestone Italia 46
Ote 9
Italiana Coke 20
Asi 3
Scac 18
SGL Carbon 35
Bosco Industrie Meccaniche 14
EVC - European Vinyls Corporation 39

Totale . . . 8.000

Art. 2.

La specifica distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive sarà effettuata, nel limite del numero attribuito, dai gruppi o dalle imprese medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di riferimento.

Art. 3.

La distribuzione di cui al precedente art. 2 dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla collocazione in mobilità dei lavoratori.

Roma, 19 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6357

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1995.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 ottobre 1995 e scadenza 31 ottobre 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 90.985 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) biennali, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

Il prestito ha inizio il 30 ottobre 1995 e scadenza il 31 ottobre 1997.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

I certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 ottobre 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 556 del 1986; detta ritenuta verrà applicata allo scarto di emissione, pari alla differenza fra il valore nominale del titolo da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al primo comma del presente articolo, il prezzo di riferimento rimarrà quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 25 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la media dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 ottobre 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al

capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6382

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 14 settembre 1995.

Abrogazione delle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 10 marzo 1994 recante misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'ordinanza ministeriale 10 marzo 1993 recante norme sanitarie sullo spostamento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina ai fini della profilassi e lotta contro l'afta epizootica da virus esotico;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 agosto 1993 di modifica alla citata ordinanza 10 marzo 1993;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 marzo 1994 recante misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea 95/289 CE recante abrogazione della decisione 93/687 CE relativa a misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e recante abrogazione della decisione 93/180 CEE;

Considerato che in provincia di Caserta non sussistono più i rischi sanitari, connessi alla presenza di animali aftoso sensibili, che hanno giustificato l'adozione delle misure restrittive di cui alla citata ordinanza ministeriale 10 marzo 1994;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della ordinanza ministeriale 10 marzo 1994 nonché le ordinanze ministeriali 10 marzo 1993 e 9 agosto 1993.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 9 ottobre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 310

95A6336

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Variazione al quadro economico della convenzione n. 403/87 stipulata fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. di Brindisi, concernente: «Realizzazione dell'attrezzatura portuale per la movimentazione merci sulla banchina di Costa Morena».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 29 dicembre 1987, con la quale si approvava il piano annuale per il 1987, di attuazione del programma triennale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 403/87, stipulata in data 11 aprile 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. di Brindisi, regolante il finanziamento del progetto approvato dal CIPE;

Vista la richiesta del Consorzio A.S.I. di Brindisi di approvazione di variazione del quadro economico con previsione di utilizzazione delle economie IVA per far fronte ai maggiori oneri per lavori;

Visti i pareri espressi dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in data 26 giugno 1995 e dal nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici in data 2 maggio 1995 concernenti la perizia in esame;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvata la variazione del quadro economico della convenzione n. 403/87 con utilizzazione delle economie IVA per far fronte ai maggiori oneri per lavori; il nuovo quadro economico è il seguente:

a) importo chiavi in mano. .	L.	6.099.000.000
maggiore spesa per pitturazione	»	35.000.000
b) imprevisti		—
c) spese generali.	»	614.000.000
d) IVA	»	252.000.000
Totale. . .	L.	7.000.000.000

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 205

95A6309

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 5a), nelle regioni fuori obiettivo 1, del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee 94/279/CE del 26 aprile 1994, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo 5a) ad esclusione dell'obiettivo 1, definito dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee 94/834/CE del 15 dicembre 1994 recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo dell'obiettivo 5a);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94)3655/8 del 21 dicembre 1994 recante approvazione del contributo del FEOGA concesso all'Italia in relazione alle previsioni di spesa per gli interventi strutturali comunitari destinati alla parte agricola dell'obiettivo 5a), di cui al regolamento n. 2328/91, che non rientra nell'obiettivo 1 definito dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio;

Vista la propria delibera 20 dicembre 1994 con la quale viene stabilito di correlare l'intervento del Fondo di rotazione per l'obiettivo 5a), aree fuori obiettivo 1, alle stesse percentuali stabilite per le zone degli obiettivi 1 e 5b), fissate con proprie delibere 13 aprile 1994;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili ed attribuite nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea — ammontanti complessivamente a 680 MECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in circa 2.394,1 miliardi di lire, di cui 1.342,6 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 1.051,5 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87, in armonia con la citata delibera CIPE in data 20 dicembre 1994;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 5428 in data 3 luglio 1995 e n. 5915 del 13 luglio 1995;

Considerata la necessità di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;

Considerato che, in attesa della predetta ricognizione, è opportuno avviare la fase attuativa della nuova programmazione, sia pure limitando il finanziamento di parte nazionale — per le sole azioni indirette a gestione regionale — al 50 per cento degli importi da prevedere ai sensi della suddetta delibera 20 dicembre 1994 per le annualità 1994 e 1995;

Considerato che con la più volte richiamata delibera 20 dicembre 1994, per le sole misure indirette a gestione regionale, si è già provveduto ad una prima assegnazione a valere sulle risorse della legge n. 183/87, ammontante a 165 miliardi di lire, pari a circa il 50 per cento della quota nazionale pubblica relativa all'anno 1994;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi all'obiettivo 5a), per le zone fuori obiettivo 1, è disposto — per il periodo 1994- 996 — un ulteriore finanziamento pari a 448,648 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, come indicato nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. In attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999, le annualità 1994 e 1995 — per le sole azioni indirette a gestione regionale — sono state calcolate nella misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 20 dicembre 1994.

L'annualità 1994 è, inoltre, al netto della somma di 165 miliardi di lire. già assegnata con la medesima delibera 20 dicembre 1994.

3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni e delle province autonome vengono disposti secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. Tuttavia, tenuto conto che le annualità relative al 1994 e 1995 sono state determinate provvisoriamente in misura pari al 50 per cento della prevista quota nazionale, l'anticipo da erogare subito dopo la pubblicazione della presente delibera viene calcolato sulle quote autorizzate per il biennio 1994-1995.

I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione allo stato di avanzamento delle azioni, sulla base di motivate richieste delle regioni e delle province autonome inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote annuali stabilite nella presente delibera anche negli anni successivi a quello di riferimento, fin quando perdura l'intervento comunitario.

5. Il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali. A tal fine le regioni e le province autonome dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione — nel quadro del partenariato — con la Commissione europea e in sede di conferenza Stato-regioni, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con quello delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

Il comitato di sorveglianza previsto per le azioni dirette di cui ai regolamenti CEE n. 866/90 e n. 867/90 ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per le altre azioni oggetto della presente delibera, rispettivamente, entro il 30 aprile ed il 30 giugno di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, riunisce almeno una volta l'anno il presidente ed il segretario del comitato di sorveglianza nonché le amministrazioni interessate ed i servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi in parola.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/94, in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 207

ALLEGATO I

AZIONI DIRETTE OBIETTIVO 5A – ZONE FUORI OBIETTIVO 1

REGOLAMENTI (CEE) 866/90 E 867/90

(VALORI IN MILIARDI DI LIRE)

REG. 866/90	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FEOGA					
	FONDO DI ROTAZIONE 183/87				TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
	1994	1995	1996	TOTALE		
1 VALLE D'AOSTA	0	0,426	0,426	0,852	0,365	1,217
2 PIEMONTE	0	4,088	4,088	8,176	3,504	11,680
3 LOMBARDIA	0	7,141	7,141	14,282	6,121	20,403
4 P.A. BOLZANO	0	1,899	1,899	3,798	1,628	5,426
5 P.A. TRENTO	0	1,995	1,995	3,990	1,710	5,700
6 VENETO	0	3,909	3,909	7,818	3,350	11,168
7 FRIULI V. G.	0	1,108	1,108	2,216	0,950	3,166
8 LIGURIA	0	0,609	0,609	1,218	0,522	1,740
9 EMILIA R.	0	7,251	7,251	14,502	6,215	20,717
10 TOSCANA	0	2,701	2,701	5,402	2,315	7,717
11 UMBRIA	0	1,280	1,280	2,560	1,097	3,657
12 MARCHE	0	4,391	4,391	8,782	3,764	12,546
13 LAZIO	0	2,160	2,160	4,320	1,851	6,171
14 ABRUZZO						
TOTALE	0	38,958	38,958	77,916	33,392	111,308
15 PROGRAMMA NAZIONALE	0	11,538	11,538	23,076	0,000	23,076
TOTALE GENERALE	0	50,496	50,496	100,992	33,392	134,384
REG. 867/90	0	1,617	2,613	4,230	1,813	6,043
TOTALE AZIONI DIRETTE		52,113	53,109	105,222	35,205	140,427

ALLEGATO 2

AZIONI INDIRETTE OBIETTIVO 5A – ZONE FUORI OBIETTIVO 1
REGOLAMENTI (CEE) 2328/91, 1360/78, 1035/72 E DIRETTIVA 159/72

(VALORI IN MILIARDI DI LIRE)

REG. 2328/91 e Dir. 159/72	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FEOGA					
	FONDO DI ROTAZIONE 183/87				TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
	1994	1995	1996	TOTALE		
1 VALLE D'AOSTA	0,154	1,773	3,145	5,072	2,174	7,246
2 PIEMONTE	2,131	24,510	43,490	70,131	30,056	100,187
3 LOMBARDIA	1,079	12,415	22,029	35,523	15,224	50,747
4 P.A. BOLZANO	0,293	3,372	5,983	9,648	4,135	13,783
5 P.A. TRENTO	0,384	4,413	7,831	12,628	5,412	18,040
6 VENETO	1,338	15,386	27,301	44,025	18,868	62,893
7 FRIULI V. G.	0,253	2,913	5,168	8,334	3,572	11,906
8 LIGURIA	0,540	6,216	11,029	17,785	7,622	25,407
9 EMILIA R.	1,365	15,698	27,855	44,918	19,250	64,168
10 TOSCANA	0,644	7,410	13,149	21,203	9,087	30,290
11 UMBRIA	0,324	3,727	6,614	10,665	4,571	15,236
12 MARCHE	0,610	7,013	12,445	20,068	8,600	28,668
13 LAZIO	0,473	5,436	9,645	15,554	6,665	22,219
14 ABRUZZO						
TOTALE	9,588	110,282	195,684	315,554	135,236	450,790
15 PROGRAMMA NAZIONALE	5,742	4,050	3,593	13,385	0,000	13,385
TOTALE GENERALE	15,330	114,332	199,277	328,939	135,236	464,175
REGG. 1035/72	0	0,443	0,938	1,381	0	1,381
REGG. 1360/78	0	4,218	8,888	13,106	5,617	18,723
TOTALE AZIONI INDIRETTE	(a) 15,330	(b) 118,993	209,103	343,426	140,853	484,279

(a) Gli importi dell'anno 1994 sono integrativi della precedente assegnazione effettuata con delibera del 20.12.94
(b) 50% quota spettante per l'anno 1995

95A6308

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 19 ottobre 1995.

Modificazione all'art. 27 del regolamento interno del C.S.M.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 12 ottobre 1995;

Ha deliberato

di sostituire il testo dell'art. 27 del regolamento interno con il seguente:

«Se dalla attività istruttoria compiuta dalle commissioni in ordine a rapporti ed esposti relativi alla condotta di magistrati risultino fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, il Consiglio ne informa i titolari dell'azione disciplinare.

Della esistenza degli esposti relativi alla condotta di magistrati, cui non abbia fatto seguito attività istruttoria delle commissioni, i titolari dell'azione disciplinare vengono comunque informati mediante l'inserzione della pratica all'ordine del giorno del Consiglio. I relativi atti rimangono depositati nella segreteria della Commissione per trenta giorni a disposizione dei titolari dell'azione disciplinare.

La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare».

Roma, 19 ottobre 1995

Il Vice Presidente: CAPOTOSTI

95A6388

DECRETO 19 ottobre 1995.

Modificazione all'art. 45 del regolamento interno del C.S.M.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 12 ottobre 1995;

Ha deliberato

di integrare il quarto comma dell'art. 45 del regolamento interno come segue:

h) «tutte le proposte della commissione per i giudici di pace, con eslcusione di quelle di risposta a quesiti d'ordine generale nonché di quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio e decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia»;

i) «le proposte di archiviazione della commissione per i problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare»;

di sostituire all'ultimo comma dell'art. 45 l'espressione «nel decreto istitutivo delle commissioni del 9 agosto 1994» con quella «nei decreti istitutivi delle commissioni».

Roma, 19 ottobre 1995

Il Vice Presidente: CAPOTOSTI

95A6389

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 1995.

Autorizzazione alla società Norwich Union Assicurazioni S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni, assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza con la quale la società Norwich Union Assicurazioni S.p.a., già Onello Apuzzo S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi n. 11, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, già autorizzati alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union Fire Ins. Co., al fine di acquisirne l'intero complesso aziendale con effetto dal 1° gennaio 1996;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto, in particolare, l'art. 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante disposizioni in materia di trasferimento del portafoglio di imprese operanti in Italia aventi la sede legale in un altro Stato membro;

Considerato che la rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union Fire Ins. Co. ha comunicato all'ISVAP di aver richiesto all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento;

Considerato che la Norwich Union Assicurazioni S.p.a. ha dimostrato di disporre, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

Vista la delibera con la quale il consiglio di ammininistrazione dell'Istituto, nella seduta del 28 settembre 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa ivi compreso quanto indicato dall'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175/1995 con riferimento allo statuto dell'impresa richiedente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Norwich Union Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Norwich Union Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi n. 11, previa approvazione dello statuto, è autorizzata ad esercitare, con effetto dal 1° gennaio 1996 e subordinatamente all'autorizzazione al trasferimento del portafoglio da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro d'origine (DTI), l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare; altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio; r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti; r.c. generale con esclusione del rischio energia nucleare; credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego; assistenza, nonché l'attività assicurativa nei rami malattia; corpi di veicoli terrestri; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami guasti macchine e rischi di montaggio; r.c. autoveicoli terrestri con esclusione della responsabilità civile del vettore; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente all'assicurazione obbligatoria dei natanti; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami auto rischi diversi e ritiro patente; tutela giudiziaria, limitatamente al rischio di ritiro patente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A6370

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 3 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, con il quale è stata definita la tabella XLV/1, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università intesa ad ottenere, in conformità all'anzidetta tabella XLV/1, il riordinamento di tutte le scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina veterinaria;

Preso atto dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle riunioni del 19 maggio 1995 e 14 luglio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo XIV, concernente le scuole di specializzazione, dopo l'art. 1044, relativo alla scuola di specializzazione in bovinicoltura, sono inseriti i seguenti nuovi articoli riguardanti le scuole di specializzazione del settore veterinario, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE VETERINARIO

NORME COMUNI

Art. 1045. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

clinica bovina;

patologia e clinica degli animali d'affezione;

diritto e legislazione veterinaria;

igiene e tecnologia delle carni;

medicina e chirurgia del cavallo;

sanità pubblica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali domestici;

igiene e tecnologia del latte e derivati;

fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;

scienza e medicina degli animali da laboratorio;

allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati;

tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina;

alimentazione animale;

patologia suina.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 1046. — I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

Per durate diverse l'indicazione viene riferita nello specifico ordinamento.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 1047 — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 1048. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 1049. — Il consiglio di ciascuna scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Lo stesso consiglio determina, pertanto: — gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; — la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 1050. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1049, il consiglio di ciascuna scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 1051. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio medesimo. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio di ciascuna scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1052. — L'Università, su proposta del consiglio di ciascuna scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Republbica del 10 marzo 1982, n. 162. È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 2.

Sempre nel medesimo titolo XIV, gli articoli da 1045 a 1220, che per effetto della modifica di cui all'art. 1 del presente decreto assumono la numerazione da 1053 a 1066, riguardanti le scuole di specializzazione in clinica bovina, malattie dei piccoli animali, diritto e legislazione veterinaria, tecnologia e igiene delle carni, patologia equina, sanità pubblica veterinaria, miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche, igiene e tecnologia del latte e derivati, clinica ostetrico-ginecologica e riproduzione animale, scienza e medicina degli animali da laboratorio, produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare, tecnologia e patologia avi-cunicola, dietologia comparata animale, patologia suina, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CLINICA BOVINA

Art. 1053. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 69 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia del bovino.*

Approfondimento e conoscenze di anatomia e fisiologia generale e speciale in particolare dell'apparato digerente ed endocrino; biochimismo della digestione.

Settori scientifico disciplinari:. V30A, V30B, E05A.

AREA 2 - *Nutrizione ed alimentazione del bovino.*

Concetti sulla alimentazione razionale del bovino a funzione monogastrica e poligastrica per la produzione di latte o carne.

Settori scientifico disciplinari: G09B.

AREA 3 - *Zootecnia.*

Studi di miglioramento genetico e valutazione del bovino in funzione di un miglioramento produttivo; elementi di edilizia zootecnica e meccanica agraria, igiene.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09C, G05B.

AREA 4 - *Farmacologia.*

Nozioni di farmacologia, farmacoterapia generale e speciale, tossicologia alimentare.

Settori scientifico disciplinari: V33A.

AREA 5 - *Infettivistica.*

Epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie infettive e parassitarie con nozioni di polizia sanitaria, legislazione e sanità pubblica veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33B.

AREA 6 - *Clinica medica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie infettive, infestive ed organiche con elementi di diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini e terapia speciale medica.

Settori scientifico disciplinari: V33B, E05B.

AREA 7 - *Clinica chirurgica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie di interesse chirurgico con elementi di tecnica operatoria, anestesiologia e terapia chirurgica.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 8 - *Clinica ostetrica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie di interesse ostetrico ginecologico con elementi della patologia della riproduzione e metodiche riproduttive, andrologia ed endocrinologia.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V34B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 1054. — La scuola prevede i seguenti indirizzi: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica e ortopedia e rilascia il titolo di specialista in patologia e clinica degli animali d'affezione con indirizzo.

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 5 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 75 per l'intera durata del corso di studi. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 800 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia.*

Approfondimento ed aggiornamenti di anatomia e fisiologia speciale degli apparati.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Alimentazione e zootecnia.*

Elementi di nutrizione e dietetica; zoognostica, genetica, selezione, etologia ed allevamento.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Propedeutico-diagnostica-patologica.*

Elementi di patologia e semeiologia medica, chirurgica e della riproduzione; diagnostica di laboratorio e strumentale; anatomia patologica; tossicologia.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V33B, V34A, V34B, V33A.

AREA 4 - *Malattie infettive e parassitarie.*

Elementi di epidemiologia e clinica delle malattie infettive e parassitarie del cane e del gatto oltre che delle specie esotiche d'affezione e da voliera; relativa normativa di polizia sanitària e legislazione veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33B.

AREA 5 - *Radiologia.*

Elementi di radioprotezione e radiologia unitamente a diagnostica per immagini.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

AREA 6 - *Clinica medica.*

Clinica delle malattie degli apparati e terapia speciale medica (cardiologia, gastroenterologia, ematologia, pneumologia, nefrologia, endocrinologia, neurologia, psicologia, dermatologia, oncologia).

Settori scientifico disciplinari: V33B.

AREA 7 - *Clinica chirurgica.*

Clinica chirurgica dei vari apparati ed anestesiologia (ortopedia, oculistica, odontostomatologia).

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 8 - *Clinica ostetrica.*

Elementi di ostetricia, clinica ostetrica e ginecologica, oltreché di fecondazione artificiale ed andrologia.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Almeno 200 ore di didattica delle 1200 ore complessive dovranno essere dedicate ad uno o più dei seguenti indirizzi: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica e ortopedia.

Per l'espletamento dell'attività didattica relativa agli indirizzi si farà ricorso ai settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A, V33B, V34A, V34B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO E LEGISLAZIONE VETERINARIA

Art. 1055. — Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 400 ore di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate.

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 30 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 5 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 70 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e che già abbiano conseguito uno dei diplomi di specializzazione indicati nel decreto del Ministero della sanità in data 4 ottobre 1991 e successive modificazioni, concernente l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici, nonché per la valutazione dei rispettivi titoli.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di medicina legale e legislazione veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 600 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Giuridica.*

Formazione del laureato in medicina veterinaria nelle materie di carattere giuridico: elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo al diritto sanitario e veterinario; elementi di diritto civile e penale; il potere giudiziario.

Settori scientifico disciplinari: N01X, N04X, N05X, N10X.

AREA 2 - *Organizzazione veterinaria.*

Conoscenza dei livelli operativi del servizio veterinario; norme deontologiche e pubblicità sanitaria; organi legislativi sanitari e veterinari nella CE e negli altri Paesi; organismi tecnico-consultivi comunitari ed internazionali. Organizzazione professionale pubblica e privata.

Settori scientifico disciplinari: P02A, N01X, N04X, N05X.

AREA 3 - *Sanità animale.*

Aggiornamento ed informazione sui regolamenti che disciplinano la lotta alle malattie infettive del bestiame ed i piani di risanamento, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Valutazione degli aspetti di applicabilità e di efficacia delle norme di polizia veterinaria e di controllo delle zoonosi.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B.

AREA 4 - *Igiene degli allevamenti.*

Conoscenza della disciplina sanitaria concernente l'assistenza veterinaria globale agli allevatori ed informazione aggiornata sulle norme concernenti i ricoveri animali, la protezione e benessere animale, la riproduzione animale, la protezione degli animali nel trasporto; normativa sul movimento e sul commercio.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, V33A, V33B, V34A, V34B.

AREA 5 - *Igiene delle produzioni zootecniche.*

Norme concernenti l'alimentazione animale, i mangimi e gli integratori; la terapia di massa, il farmaco veterinario, l'igiene ambientale ed i contaminanti involontari.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A.

AREA 6 - *Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.*

Norme concernenti l'igiene degli stabilimenti di produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale; vigilanza veterinaria permanente sulla produzione, lavorazione, trasporto e somministrazione degli alimenti di origine animale.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A, V33B, G09C, G09D.

AREA 7 - *Programmazione.*

Protocolli operativi per la difesa degli allevamenti; informazione ed educazione sanitaria; attività di medicina preventiva veterinaria; valutazione danni economico-sociali. Protocolli operativi per la difesa del consumatore; valutazione degli indicatori di efficacia ed efficienza, costi-benefici.

Settori scientifico disciplinari: P02A, N01X, G09A, G09C, G09D, V32A.

AREA 8 - *Controllo di qualità.*

Informazione sull'importanza della qualità del prodotto e conoscenza delle norme che interferiscono oltre che sulla sicurezza dei prodotti anche sugli aspetti qualitativi. Provvedimenti amministrativi concernenti la certificazione di qualità sia nelle linee di processo che sui prodotti finiti. Tutela del consumatore.

Settori scientifico disciplinari: N04X, N01X, N05X, V31B, V32A, V33B, G09A, G09C, G09D.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E TECNOLOGIA DELLE CARNI

Art. 1056. — Al numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 30 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 5 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 105 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Allevamenti zootecnici e produzione igienica delle carni.*

Lo specializzando dovrà potenziare le nozioni di base dell'allevamento intensivo ed estensivo delle specie animali fornitrici di carne, (carni «rosse», di coniglio e volatili d'allevamento, nonché di selvaggina), le corrette modalità di allevamento delle predette specie; dovrà altresì saper valutare l'impatto degli allevamenti zootecnici con il territorio, inteso come difesa dei suoli, delle produzioni agronomiche e delle acque.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, V31B, E01A, E02B.

AREA 2 - *Anatomia, chimica, biofisica, biochimica, requisiti di qualità delle carni e pertinenti comparti merceologici delle carni medesime.*

Lo specializzando dovrà approfondire le conoscenze sulle caratteristiche anatomiche, microscopiche, submicroscopiche e strutturali delle carni, nonché quelle chimiche e biochimiche delle carni stesse e delle loro classificazioni merceologiche in ordine alla strutturazione dei mercati.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31B, E05A, E05B.

AREA 3 - *Microbiologia, parassitologia, tossicologia, fisiopatologia e anatomia patologica delle carni.*

Lo specializzando dovrà ulteriormente perfezionare le conoscenze relative alle specie microbiche (patogene ed alteranti) e da quelle parassitarie, autoctone e secondarie, nonché ai contaminanti ed ai residui delle carni, ed ai processi fisiopatologici influenzanti o determinanti le modificazioni delle caratteristiche organolettiche ed igienico-sanitario delle carni stesse.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B, V33A, V33B.

AREA 4 - *Elementi di costruzioni e di impiantistica degli stabilimenti delle carni. Interventi di sanificazione e di antinquinamento ambientali. Igiene del lavoro.*

Lo specializzando dovrà acquisire le conoscenze essenziali relative alle caratteristiche edilizie ed impiantistiche stabilite per l'attivazione degli stabilimenti di produzione (mattatoi) di lavorazione (laboratori di sezionamento e di produzione), dei depositi frigoriferi e

dei mezzi di trasporto delle carni, in ordine alle prescrizioni contenute nelle normative comunitarie e extracomunitarie. Dovrà altresì conoscere le tecniche dei processi di sanificazione e di antinquinamento ambientale. Dovrà infine apprendere elementi di fisiologia e di igiene del lavoro con riferimento alle industrie di macellazione e di trasformazione delle carni.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A, G05C, F22C, G06A, H02X, H09A.

AREA 5 - *Tecnologie alimentari applicate alla produzione, trasformazione e conservazioni delle carni. Analisi di laboratorio dei relativi prodotti.*

Lo specializzando dovrà approfondire le tecniche specifiche (trattamenti primari e secondari) della produzione, lavorazione, condizionamento, conservazioni, deposito e trasporto delle carni. Dovrà inoltre acquisire conoscenze sulle tecniche analitiche più importanti ai fini della valutazione bromatologica, igienica sanitaria e qualitativa delle carni stesse, con particolare riguardo alle individuazioni delle frodi alimentari.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B, V32A, V33A, E05A, E05B, G09C, I05A.

AREA 6 - *Contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche delle carni. Aspetti epidemiologici delle malattie alimentari. Legislazione alimentare comunitaria ed extra-comunitaria in particolare concernente le carni.*

Lo specializzando dovrà conoscere i possibili contaminanti biologici, chimici e fisici degli alimenti, in particolare carni, ed il loro impatto con la salute del consumatore, approfondendo l'epidemiologia delle malattie alimentari nonché le normative nazionali ed internazionali concernenti le predette tematiche.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A, V33A, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA DEL CAVALLO

Art. 1057. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 4 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 72 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Propedeutica di base.*

Approfondimento delle nozioni di base di anatomia e fisiologia del cavallo con particolare riguardo al cavallo atleta, lo specializzando dovrà inoltre studiare l'etologia e le norme comportamentali.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A.

AREA 2 - *Diagnostica.*

Lo specializzando dovrà approfondire tutte le discipline che permettono una corretta indagine clinica atta a rilevare la presenza o meno di malattie od insufficienze che ne limitino o pregiudichino l'impiego sportivo. Si dovranno comprendere anche esami collaterali e di laboratorio.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B, V34A.

AREA 3 - *Chirurgica.*

Lo specializzando dovrà apprendere sia le manualità che le conoscenze teoriche atte a diagnosticare e trattare le patologie di interesse chirurgico anche con l'ausilio dei più moderni metodi di indagine.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 4 - *Riproduttiva.*

Lo specializzando dovrà approfondire le tematiche che ne dimostrino la conoscenza nei riguardi dell'apparato riproduttivo, della gravidanza, del parto e del successivo allevamento del puledro.

Settori scientifico disciplinari: V34A, V34B.

AREA 5 - *Zootecnico-nutrizionale.*

Lo specializzando dovrà approfondire lo studio di quelle discipline che permettono una corretta alimentazione e la conoscenza degli aspetti morfo-funzionali delle razze equine.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 6 - *Terapeutica.*

In questo gruppo di materie dovranno essere approfonditi i concetti su cui si basa una moderna terapia farmacologica applicata al cavallo.

Settori scientifico disciplinari: V33A, V34A.

AREA 7 - *Anatomo-istopatologica.*

Lo specializzando dovrà riuscire a stabilire, con le conoscenze acquisite, la causa della morte del cavallo.

Settori scientifico disciplinari: V31A.

AREA 8 - *Infettivistica.*

Nozioni di base e specialistiche su epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie diffusive di origine infettiva e parassitaria e normative che regolano lo spostamento degli equini.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN SANITA PUBBLICA VETERINARIA

Art. 1058. — Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 400 ore di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate.

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 30 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 5 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 70 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e che già abbiano conseguito uno dei diplomi di specializzazione indicati nel decreto del Ministero della sanità in data 4 ottobre 1991 e successive modificazioni, concernente l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici, nonché per la valutazione dei rispettivi titoli. Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 600 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Giuridico-amministrativa.*

Conoscenza dei fondamenti giuridici e amministrativi - diritto amministrativo, diritto civile e processuale civile, diritto penale e processuale penale ed elementi di scienza delle finanze e di diritto finanziario - sia in termini di servizio che a livello di responsabilità personali.

Settori scientifico disciplinari: N01X, N04X, N05X, N10X.

AREA 2 - *Organizzazione della pubblica amministrazione.*

Principi di economia politica e di contabilità generale dello Stato in ordine all'attività del servizio pubblico veterinario, supporti legislativi, norme e convenzioni di diritto internazionale in materia veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: N04X, N05X, P02A.

AREA 3 - *Epidemiologia veterinaria e ricerca biotecnologica.*

Conoscenza dei supporti matematico-statistici fondamentali in vista dell'inchiesta epidemiologica, monitoraggio in sede territoriale, conoscenza delle più recenti acquisizioni scientifico-biotecnologiche nell'espletamento e nell'evoluzione dell'attività professionale.

Settori scientifico disciplinari: G09A, V32A, V32B.

AREA 4 - *Servizio sanitario veterinario.*

Organizzazione, strutturazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale e a livello centrale e periferico, riscontri comunitari, servizi e normative operanti in sede extracomunitaria in vista dello scambio di animali e di prodotti di origine animale, analisi delle produzioni zootecniche in sede nazionale e internazionale.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A, V33B.

AREA 5 - *Controllo di qualità.*

Controllo di qualità delle derrate di origine animale, relativa normativa in ambito nazionale ed internazionale e provvedimenti amministrativi di certificazione merceologica, sanitaria e delle strutture.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, N01X, N04X, N05X, V31B, V32A, V33B.

AREA 6 - *Difesa del consumatore.*

Conoscenze ed aggiornamenti in tema di zoonosi (in particolare di quelle emergenti), di produzione e distribuzione degli alimenti di origine animale, relativo trasporto e conservazione, attività preventiva e repressiva negli specifici settori di competenza veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V32B.

AREA 7 - *Difesa degli insediamenti zootecnici.*

Problemi emergenti e moderni orientamenti a tutela delle diverse popolazioni animali (animali da reddito, sinatropi e d'affezione), di quelli selvatici di peculiare interesse zoologico ed ambientalistico; pianificazione degli interventi di prevenzione nel contesto comunitario, in base alle nuove conoscenze diagnostico-epidemiologiche, a salvaguardia dell'impresa zootecnica.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09C, G09D, V32A, V32B, V33B.

AREA 8 - *Difesa igienistica degli equilibri ambientali.*

Definizione di nuovi obiettivi d'intervento del servizio veterinario a tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'identificazione di indicatori di sanità a difesa dell'uomo e delle popolazioni animali.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MIGLIORAMENTO GENETICO DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 1059. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 39 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, scienze e tecnologie agrarie, scienze biologiche, scienze della produzione animale, scienze naturali in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora prevista. Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di zootecnica, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Propedeutica.*

Dovranno essere approfondite nozioni fondamentali di genetica generale con particolare attenzione verso gli aspetti zootecnici, nozioni generali di statistica (variabilità, distribuzioni e associazioni di variabili, test statistici), nonché concetti generali sulla dinamica della riproduzione e produzione animale.

Settori scientifico disciplinari: A04B, A02B, E04A, E11X, G09A, G09C, G09D, V30B.

AREA 2 - *Genetica animale e biologia molecolare.*

Devono essere approfondite le nozioni di genetica molecolare e di citogenetica nonché le tecniche relative necessarie per comprendere i presupposti biologici e molecolari della selezione. Saranno anche approfonditi gli aspetti genetici legati a problematiche veterinarie (eredità patologica, caratteri immunologici ed elettroforetici).

Settori scientifico disciplinari: E04B, G09A, G04X, V34B.

AREA 3 - *Metodologia statistica applicata al miglioramento genetico.*

Vengono approfonditi concetti avanzati di metodologia statistica, con particolare attenzione alla metodologia del modello misto per la stima delle componenti della varianza e anche per la valutazione genetica degli animali domestici. Viene anche introdotto l'uso dell'elaboratore con le relative tecniche di programmazione e applicazioni specifiche.

Settori scientifico disciplinari: A02B, A04A, A04B, G09A.

AREA 4 - *Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.*

Vengono approfonditi argomenti di genetica di popolazione, di demografia zootecnica, di genetica quantitativa, di genetica fattoriale o qualitativa, di genetica molecolare, di genetica nutrizionale, di gestione delle risorse genetiche degli animali in produzione zootecnica, nonché di teoria della selezione.

Settori scientifico disciplinari: E11X, G09A.

AREA 5 - *Biotecnologie riproduttive e normativa sulla riproduzione.*

Lo specializzando deve acquisire le nozioni di base necessarie a comprendere l'impatto delle diverse biotecnologie riproduttive sul miglioramento genetico nonché saperne includere l'uso in programmi selettivi. Deve inoltre conoscere la normativa vigente in materia di riproduzione e selezione.

Settori scientifico disciplinari: G04X, G09A, V30B, V34B.

AREA 6 - *Sperimentazione in genetica animale applicata.*

Devono essere acquisite le capacità necessarie ad affrontare e risolvere concretamente problemi pratici di gestione genetica di una popolazione animale attraverso sperimentazioni, analisi e simulazioni.

Settori scientifico disciplinari: G09A.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN IGIENE E TECNOLOGIA DEL LATTE E DERIVATI

Art. 1060. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 69 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora prevista. Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia.*

Anatomia e istologia delle strutture mammarie, del tessuto alveolare, fisiologia della lattazione e meccanismi neurormonali che presiedono alla lattogenesi e alla lattopoiesi. Sintesi ghiandolare dei componenti del latte.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Genetica, zootecnia e nutrizione.*

Genetica del bovino da latte, ereditarietà, scelta e conformazione dei riproduttori. Formulazione delle razioni alimentari in rapporto a fattori produttivi quali e quantitativi.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Costruzioni zootecniche e meccanizzazione.*

Tipologie costruttive degli allevamenti di bovini da latte in rapporto alle dimensioni aziendali, tecniche di smaltimento delle deiezioni e dei liquami. Meccanizzazione dell'allevamento e della mungitura. Scelta delle tipologie e delle tecnologie degli impianti di mungitura meccanica in rapporto alla produttività ed allo stato sanitario degli animali.

Settori scientifico disciplinari: G05B, G05C, G09C, V32A.

AREA 4 - *Sanità della mammella.*

Epidemiologia, diagnosi, controllo e terapia delle patologie mammarie. Igiene della produzione del latte alla stalla. Aspetti tecnici e tecnologici dei sistemi produttivi in rapporto alle caratteristiche sanitarie igieniche e nutritive del latte. Determinazione delle sostanze estranee nel latte.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V33A, V33B.

AREA 5 - *Chimica del latte e derivati.*

Composizione e caratteristiche chimico-bromatologiche del latte e derivati anche in funzione della loro destinazione. Analisi delle strutture lipidiche, delle frazioni proteiche e composizione amino-acidica, strutture micellari delle caseine, equilibri salini del latte. Struttura chimico-fisica dei vari derivati, loro componenti e valori nutrizionali.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, G07A, G08A, G08B, V31B.

AREA 6 - *Microbiologia.*

Definizione dei microrganismi che intervengono nelle trasformazioni casearie in rapporto alle varie tecnologie di lavorazione. Studio dei meccanismi microbici ed enzimatici che presiedono alla trasformazione del latte e della maturazione dei prodotti derivati. Analisi dei prodotti tipici e loro salvaguardia.

Settori scientifico disciplinari: G08A, G08B, V31B, V32A.

AREA 7 - *Legislazione.*

Legislazioni nazionali e comunitarie sul latte e i suoi derivati. Organizzazione dei produttori; principi di economia e politica del latte e derivati e delle imprese destinate alla trasformazione e alla commercializzazione.

Settori scientifico disciplinari: G01X, N05X, V31B, V32A, V33B.

AREA 8 - *Controllo di qualità.*

Determinazione della qualità dei prodotti e conoscenza dei fattori che interferiscono sugli aspetti qualitativi e sulla loro sicurezza nei confronti del consumatore. Provvedimenti amministrativi nei riguardi della certificazione nelle aziende di produzione e di trasformazione del latte. Valutazione della qualità all'origine nelle linee di processo e dei prodotti finiti. Tutela del consumatore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, G08A, G08B, G09C, N01X, N04X, N05X, V31B, V32A, V32B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 1061. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 2 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 36 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia.*

Lo specializzando dovrà approfondire le sue conoscenze sulla istologia, anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile degli animali domestici, con particolare riferimento all'anatomia topografica e all'endocrinologia, anche come presupposto all'utilizzazione delle moderne tecnologie riproduttive.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V34B.

AREA 2 - *Patologia ostetrico-ginecologica.*

Lo specializzando dovrà acquisire aggiornate e specifiche nozioni sull'eziopatogenesi delle affezioni genitali, sui quadri anatomo-patologici da esse determinati, nonché sulle varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V34B.

AREA 3 - *Malattie infettive e parassitarie.*

Lo specializzando dovrà acquisire aggiornate e specifiche nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V34B.

AREA 4 - Zootecnia e alimentazione.

Lo specializzando dovrà acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché, di tecnologie alimentari e di allevamento, con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 5 - *Applicazioni biotecnologiche in produzione animale.*

Lo specializzando dovrà acquisire nozioni avanzate sulla pratica della fecondazione artificiale nelle varie specie domestiche, sulle metodiche di prelievo e di inseminazione, nonché sulle tecnologie ad esse connesse; analoghe nozioni avanzate dovrà acquisire sulla pratica dell'embryo-transfer, con particolare riferimento al controllo, condizionamento e potenziamento della funzione riproduttiva, nonché alle tecniche di maturazione gametica, di fecondazione in vitro e di coltivazione, di manipolazione e di conservazione di embrioni. Dovrà inoltre conoscere le disposizioni legislative nazionali, comunitarie ed internazionali connesse a tali pratiche ed in particolare alla produzione e commercializzazione di gameti ed embrioni.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V34B.

AREA 6 - *Clinica ostetrica veterinaria.*

Lo specializzando dovrà acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva degli animali domestici, sugli aspetti sintomatologici in corso di patologie individuali e d'allevamento, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, sulle disendocrinie condizionanti l'attività riproduttiva; dovrà apprendere i più accurati metodi diagnostici in materia, comprese le metodiche di laboratorio nelle loro varie applicazioni ed i sussidi diagnostici messi a disposizione dalle moderne tecnologie; dovrà infine conoscere possibilità e limiti dei vari interventi terapeutici.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA E MEDICINA DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO

Art. 1062. — Il corso degli studi ha la durata di 2 anni per il conseguimento del diploma in scienza degli animali da laboratorio e prevede almeno 400 ore di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate. Per il conseguimento del diploma in scienza e medicina degli animali da laboratorio la durata del corso è di 3 anni e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 46 per il corso di studi biennale e di 69 per il corso di studi triennale.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola di durata biennale i laureati in scienze della produzione animale, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, medicina e chirurgia.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola di durata triennale i laureati in medicina veterinária, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di microbiologia e immunologia veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 600 (corso biennale) o 1000 (corso triennale) ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Biologia morfo-funzionale comparata.*

Fornire allo specializzando nozioni di anatomia, di fisiologia e di etologia comparate delle specie utilizzate nella ricerca biomedica, con particolare riferimento a roditori, lagomorfi e primati.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, G09D, E02A, E03B, E05B.

AREA 2 - *Genetica, riproduzione e gestione degli animali da laboratorio.*

Fornire le conoscenze teorico-applicative nel campo della genetica degli animali da laboratorio, le procedure di corretta stabulazione, allevamento nonché del mantenimento dello stato di salute e dell'organizzazione razionale dell'animal care.

Settori scientifico disciplinari: V34V, G09A, G09D, V30B.

AREA 3 - *Scienza dell'alimentazione e nutrizione.*

Fornire allo specializzando conoscenze per la valutazione degli alimenti per animali, in funzione di prevenire e/o curare eventuali malattie dovute a errori dietetici o squilibri del ricambio.

Settori scientifico disciplinari: G09B, V33B.

AREA 4 - *Normative, modelli e protocolli relativi della sperimentazione animale.*

Aggiornare gli specializzandi sulla legislazione vigente in materia di sperimentazione animale e sulle tecniche sperimentali nella ricerca biomedica, fornendo loro, contemporaneamente, le nozioni basilari di biomatematica per una impostazione critica dei protocolli e delle procedure sperimentali.

Settori scientifico disciplinari: V33A, V33B, A02A, A02B, G09A.

AREA 5 - *Patologia generale e igiene dell'allevamento.*

Fornire le conoscenze di base di patologia, microbiologia e parassitologia degli animali da laboratorio per la sorveglianza del «microbismo» sia ambientale sia dell'animale in funzione di una corretta igiene dell'allevamento.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B.

AREA 6 - *Anestesia e chirurgia sperimentale.*

Fornire allo specializzando le conoscenze teoriche e pratiche nel campo dell'anestesiologia delle diverse specie animali utilizzate nella sperimentazione e l'approfondimento delle tecniche chirurgiche più comuni utilizzate per lo sviluppo di modelli sperimentali.

Settore scientifico disciplinare: V34A.

AREE RISERVATE AI LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA

AREA 7 - *Patologia comparata e anatomia patologica.*

Fornire le conoscenze relative ai fattori eziologici responsabili delle patologie degli animali da laboratorio, con particolare riferimento agli agenti infettivi e infestivi, e sviluppo delle tecniche di autopsia comunemente utilizzate e approfondimento delle valutazioni istologiche successive.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B, G09D.

AREA 8 - *Malattie infettive e parassitarie.*

Fornire le conoscenze relative all'epidemiologia, eziologia, patogenesi, diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie infettive, infestive, neoplastiche e da altre cause che colpiscono gli animali da laboratorio.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLEVAMENTO, IGIENE, PATOLOGIA DELLE SPECIE ACQUATICHE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DERIVATI.

Art. 1063. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 39 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di zootecnica, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Idrobiologia ed ecologia degli ambienti acquatici.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza di base degli ecosistemi acquatici, approfondendo quindi lo studio degli elementi principali che costituiscono l'ambiente acquatico, nonché quello delle relazioni intercorrenti tra gli organismi acquatici e tra di questi ed i componenti abiotici dell'ambiente. Particolare rilievo va riservato all'anatomia, alla fisiologia e alla tassonomia degli organismi acquatici allevati.

Settori scientifico disciplinari: G05C, G07A, V30A, V30B.

AREA 2 - *Produzioni animali.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza di quegli aspetti della fisiologia degli organismi acquatici allevati che presentano una relazione più stretta con la gestione dell'allevamento, per quanto riguarda in particolare gli aspetti legati alla nutrizione, alle tecnologie di riproduzione e al miglioramento genetico.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, V30B, G09D.

AREA 3 - *Tecnologia dell'allevamento e della pesca.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza della tecnologia della pesca e dei diversi settori dell'acquacoltura (ittiocoltura, molluschicoltura e crostaceicoltura), considerando anche gli aspetti impiantistici ed economici. Un'attenzione specifica va posta ai problemi dell'impatto ambientale degli allevamenti ittici.

Settori scientifico disciplinari: G09D, G05C, G01X.

AREA 4 - *Patologia degli organismi acquatici.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza della patologia generale e speciale degli organismi acquatici allevati, con attenzione agli stress ambientali come causa predisponente di patologie e ai possibili inquinamenti organici e chimici di rilevante importanza nei confronti degli allevamenti ittici.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B.

AREA 5 - *Igienistica generale e speciale.*

Lo specializzando deve acquisire in maniera appropriata tutte le conoscenze relative all'igiene generale (igiene veterinaria e igiene zootecnica) delle produzioni acquatiche, con particolare riferimento alla gestione dell'ambiente di allevamento al fine di evitare stress ambientali che rappresentano un fattore predisponente alle patologie.

Settori scientifico disciplinari: G08B, G09D, V32A, V32B, V33A.

AREA 6 - *Approvvigionamenti, mercati ed industrie dei prodotti e sottoprodotti ittici.*

Lo specializzando deve acquisire un adeguata conoscenza delle problematiche relative agli approvvigionamenti ed ai mercati dei prodotti ittici, nonché delle tecnologie impiegate nelle industrie di trasformazione dei prodotti ittici.

Settori scientifico disciplinari: G09D, V31B.

AREA 7 - *Ispezione dei prodotti ittici.*

Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle problematiche relative all'ispezione e alla vigilanza dei prodotti ittici, approfondendo le caratteristiche di composizione chimica dei prodotti ittici, i meccanismi biochimici che presiedono all'alterazione di tali prodotti, nonché le tecniche di analisi utilizzabili ai fini dell'accertamento della qualità.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V31B, V32A, V32B, V33A.

AREA 8 - *Igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana.*

Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle possibili tossinfezioni e intossicazioni da prodotti ittici, nonché i rischi per la salute umana legati alla trasmissione di parassiti o altri organismi patogeni derivanti da prodotti ittici, molluschi e crostacei, approfondendo la conoscenza dei cicli vitali di tali organismi e le possibili modalità utilizzabili per ridurre i rischi di trasmissione all'uomo, nonché tutte le nozioni di bromatologia applicata.

Settori scientifico disciplinari: G09D, V31B, V33A, V31A, V32B, E05A.

AREA 9 - *Legislazione.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza delle norme nazionali e comunitarie che regolamentano l'attività di pesca, l'acquacoltura, nonché la commercia-

lizzazione dei prodotti ittici e lo spostamento degli animali in ambito comunitario ed extra-comunitario.

Settori scientifico disciplinari: G09D, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA

Art. 1064. — la scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e in patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni e prevede un primo anno comune ai due titoli di studio e un successivo biennio differenziato per i due titoli di specialista.

Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 5 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 75 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie agrarie, per il conseguimento del titolo di specialista in tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina; e in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, per il conseguimento del titolo di specialista in patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di anatomia patologica e patologia aviare, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Caratteristiche biologiche e comportamentali, rapporti con l'ambiente e morfo-fisiologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà anzitutto affrontare il problema dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto di vista zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente naturale, che condizionano le capacità di adattamento alla vita in cattività e le tecniche di allevamento da adottare. Il nucleo centrale dell'area didattica e comunque costituito dall'anatomia e dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli uccelli, il coniglio per i lagonorfi ed il piccolo ruminante per i cervidi.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.

AREA 2 - *Caratteristiche esteriori ed attitudini produttive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, loro basi genetiche e miglioramento produttivo.*

Lo specializzando dovrà sviluppare, per ciascuna delle specie considerate, lo studio delle principali razze e linee con le corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovrà approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici che stanno alla base dell'espressione di tali attitudini, al fine di realizzare, in termini di genetica applicata, le necessarie strategie di conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive, evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed operando in favore di un potenziamento della resistenza alle più importanti malattie.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09D.

AREA 3 - *Tecnologie ed igiene di allevamento, ricoveri ed attrezzature, benessere delle specie allevate.*

Lo specializzando dovrà apprendere quali siano, nel rispetto dell'igiene, le migliori condizioni di allevamento delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle esigenze climatico-ambientali, sociali e di compatibilità ecologica, dalle strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito le tecnologie di allevamento e quelle riproduttive, includendo tra queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed artificiale, nonché quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.

Settori scientifico disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.

AREA 4 - *Alimentazione e nutrizione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà apprendere, attraverso le discipline di quest'area quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di animali, visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste, della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche, dovrà essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessità delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato impiego degli additivi. Per tutti i principi indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovrà inoltre essere in grado di riconoscere le più comuni forme morbose carenziali o da iperdosaggio.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.

AREA 5 - *Fisiopatologia comparata degli animali, diagnostica anatomo-patologica delle malattie non infettive e non parassitarie.*

Lo specializzando dovrà imparare ad interpretare i principi generali della patologia comparata, applicabili alle patologie di gruppo o di specie. Dovrà inoltre imparare a riconoscere la linea di confine che separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od

anche soltanto in condizioni di cattività, patologie «marginali», patologie condizionate e patologie che si estrinsecano soltanto con una ridotta capacità produttiva. Dovrà inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia patologia e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche, chimico-tossicologiche e metaboliche (cioè, essenzialmente, le malattie non infettive e non parassitarie).

Settori scientifico disciplinari: V31A, V33A, V32A.

AREA 6 - *Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie parassitarie delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie parassitarie, dovrà imparare a diagnosticarle sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei parassiti, nonché — se del caso — di quelle sierologiche.

Dovrà poi essere in grado di programmare ed attuare, ove praticabili, idonee misure di prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse quelle a carattere zoonosico.

Settori scientifico disciplinari: V32B, V32A, V31A.

AREA 7 - *Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie infettive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie infettive, ivi comprese le forme condizionate, dovrà imparare a riconoscerle, o quanto meno a sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui colpiti. Dovrà poi conoscere e saper interpretare esattamente le tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici (virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici) necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile perché lo specializzando possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di prevenzione ed, ove possibile, di terapia delle stesse malattie (incluse quelle zoonosiche), nel rispetto delle norme di polizia veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V31A.

AREA 8 - *Igiene della macellazione, ispezione sanitaria delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà conoscere anzitutto i requisiti strutturali ed igienici, nonché le norme previste per il funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio ed alla selvaggina. Dovrà poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti, la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria *post mortem* delle specie suddette e della selvaggina. Dovrà avere, infine, un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A.

AREA 9 - *Economia ed organizzazione aziendale.*

Lo specializzando dovrà conoscere i singoli momenti che presiedono alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina e essere in grado di coordinarli. In particolare dovrà essere in grado di valutare le possibilità che le tecnologie offrono ai fini di massimizzare la redditività degli allevamenti, tenendo conto delle fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento all'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'analisi dei contratti. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile in quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e organizzazione della moderna azienda.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G01X, G09D.

AREA 10 - *Qualità e commercializzazione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, tecnologia dei prodotti derivati.*

Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovrà conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei prodotti specifici. Dovrà poi approfondire le conoscenze sui sistemi di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi. Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti dovrà acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare la qualità totale, attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione. Dovrà essere in grado di stabilire delle specifiche di marchi di qualità e di controllarne e certificarne le caratteristiche. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione inerente la legislazione e le normative specifiche.

Settori scientifico disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALIMENTAZIONE ANIMALE

Art. 1065. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 69 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, scienze e tecnologie agrarie, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora prevista.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di alimentazione animale, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica della nutrizione.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche morfologiche e funzionali del digerente dei monogastrici e poligastrici, nonché le nozioni fondamentali sulle principali molecole e sui principali processi chimico-biologici a livello dell'organizzazione strutturale cellulare e del metabolismo in funzione della produzione animale.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B.

AREA 2 - *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici.*

Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-nutrizionali degli alimenti zootecnici ai fini di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze degli animali; deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti della produzione, conservazione e trattamento degli alimenti, comprensivi delle metodiche, anche innovative, per un loro valido utilizzo nel settore della tecnica mangimistica.

Settori scientifico disciplinari: G02A, G08A, G09B.

AREA 3 - *Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici.*

Lo specializzando deve conoscere in maniera approfondita i fabbisogni alimentari degli animali in funzione delle necessità fisiologiche, delle condizioni di allevamento e delle attività produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare e delle tecniche di razionamento.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 4 - *Igiene alimentare degli allevamenti e qualità dei prodotti zootecnici.*

In una visione generale ed integrata dei problemi dell'igiene zootecnica, lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti della corretta alimentazione degli animali allevati al fine di conservare uno stato di benessere ottimale degli animali a tutela della salubrità, quantità e qualità delle derrate alimentari prodotte, con ripercussioni largamente positive anche in ordine alla riduzione dei costi di produzione e di salvaguardia degli aspetti ecologico-ambientali.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V33A, V33B.

AREA 5 - *Errori dietetici, squilibri nutrizionali, patologia e tossicologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze dei fattori responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri nutrizionali; dovrà, inoltre, valutare il ruolo dell'alimentazione come causa predisponente e/o determinante nell'eziologia di varie patologie ricorrenti nell'allevamento animale; analizzare, infine, gli aspetti tossicologici direttamente od indirettamente legati all'alimentazione.

Settori scientifico disciplinari: G09B, V33A, V33B.

AREA 6 - *Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale.*

Lo specializzando, che si qualifica come gestore del sistema alimentare nell'allevamento animale, deve avere una preparazione finalizzata alla conoscenza teorica ed applicativa del mercato e dell'utilizzo degli alimenti e dei prodotti animali, nel contesto delle politiche e delle normative internazionali, nazionali e regionali. Inoltre, in riferimento alle prospettive professionali, assume rilevanza la preparazione estimativa generale e specifica e quella amministrativa delle imprese agro-zootecnico-industriali interessate al settore dell'alimentazione animale.

Settori scientifico disciplinari: G01X, G09B, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA SUINA

Art. 1066. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso. Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 69 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, presso il quale ha altresì sede la direzione della stessa.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1050, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia.*

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su strutture anatomiche e relative funzioni particolarmente riferite agli apparati respiratorio, digerente e genitale.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Tecnologie di allevamento del suino.*

Ricoveri, impianti, etologia e benessere, impatto ambientale, inquinamento ecc.

Settori scientifico disciplinari: E05B, G09C, V30B.

AREA 3 - *Genetica ed alimentazione.*

Selezione genetica e regime alimentare in relazione alla tipologia delle produzioni ed alla loro destinazione (consumo diretto, lavorazione, trasformazione, preparazione di prodotti tipici ecc.).

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 4 - *Informatica, statistica, epidemiologia.*

Nozioni di informatica di base utili sia a fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico ecc.), che sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti ecc.).

Settori scientifico disciplinari: G01X, G09A, S01B, V32A, V32B, V33A.

AREA 5 - *Patologia e clinica.*

Nozioni di fisiopatologia e clinica relative alle malattie a carattere diffusivo (batteriche, virali, parassitarie) e non (turbe metaboliche, della fertilità ecc.), di pertinenza medica, chirurgica ed ostetrica.

Settori scientifico disciplinari: V33B, V34A, V34B.

AREA 6 - *Diagnostica e prevenzione.*

Metodologia diagnostica (anamnesi collettiva, sintomatologia, prelievo di materiali patologici, significatività del campionamento ecc.), test di più largo impiego ed interpretazione dei reperti del laboratorio, profilassi igienico sanitaria ed immunizzante, igiene pubblica e prevenzione delle zoonosi.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

AREA 7 - *Legislazione sanitaria ed igiene generale.*

Conoscenza delle norme sanitarie generali e specifiche, applicate all'allevamento del suino su scala nazionale, europea ed internazionale inerenti gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e trasformazione ed i canali di distribuzione.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B, V32A, V33B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 ottobre 1995

Il rettore: MANTEGAZZA

95A6314

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 dal titolo «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione» del settore veterinario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 374 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 375. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

chirurgia veterinaria;

clinica bovina;

medicina e chirurgia del cavallo;

patologia e clinica degli animali d'affezione;

sanità animale, allevamento e produzione zootecniche.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 376. — La direzione delle scuole ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria dell'ateneo.

Art. 377. — I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 378. — Il numero massimo di iscritti alle singole scuole è indicato nei singoli ordinamenti ed è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà di medicina veterinaria, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 379. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 380. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventualmente opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 381. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 6, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 382. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitàri o extra universitari.

Art. 383. — L'università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 384. — La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 385 (*Scuola di specializzazione in chirurgia veterinaria* - durata tre anni). — Il corso di specializzazione in chirurgia veterinaria è disciplinato oltre che dal presente articolo, dagli articoli 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384.

Il numero massimo degli iscrivibili è di sette.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente articolo 381, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Propedeutica generale veterinaria.*

Obiettivo didattico di questa area è l'approfondimento di nozioni in materie formative, quali l'anatomia chirurgica, la fisiologia e la fisiopatologia. Indispensabile inoltre l'allargamento delle conoscenze di base sulla metodologia informatica ai fini di una raccolta e gestione di dati ad uso clinico, nonché di una loro elaborazione matematico-statistica.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V31A, V33B.

AREA 2 - *Diagnostica chirurgica veterinaria.*

È un'area finalizzata allo sviluppo di cognizioni ed al pratico impiego da parte dello specializzando di diverse metodiche utilizzabili nei settori della diagnostica per immagini, della diagnostica di laboratorio e della diagnostica istopatologica.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V33B, V34A.

AREA 3 - *Chirurgia generale veterinaria.*

Lo specializzando deve approfondire le sue conoscenze in alcuni fondamentali settori dell'operatività chirurgica, quali l'anestesiologia, le metodiche rianimatorie e di terapia intensiva.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 4 - *Chirurgia speciale veterinaria.*

L'obiettivo didattico primario è finalizzato all'approfondimento delle conoscenze dello specializzando nei vari settori di alta specializzazione in cui si compendia la chirurgia veterinaria: dagli interventi di chirurgia sulle prime vie respiratorie e sul torace, a quelli di chirurgia addominale, artroscopica, oculistica, neurochirurgica, microchirurgica, plastica riparativa, urologica, ortopedica e traumatologica.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di avere raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medico-veterinari specialistici, come di seguito indicato:

almeno 5 interventi di alta chirurgia (tessuti molli e duri);

almeno 5 interventi di media chirurgia (tessuti molli e duri);

almeno 5 interventi di chirurgia d'urgenza;

almeno 5 procedure diagnostiche per via endoscopica;

almeno 5 anestesie generali, inalatorie e non;

almeno 5 interventi di chirurgia artroscopica.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in Medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 386 *(Scuola di specializzazione in: clinica bovina - durata tre anni).* — Il corso di specializzazione in clinica bovina è disciplinato, oltre che dal presente articolo dagli articoli 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384.

Il numero degli iscrivibili è di trenta.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente articolo 381, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia del bovino.*

Approfondimento e conoscenza di anatomia e fisiologia generale e speciale in particolare dell'apparato digerente ed endocrino; biochimico della digestione.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, E05A.

AREA 2 - *Nutrizione ed alimentazione del bovino.*

Concetti sulla alimentazione razionale del bovino a funzione monogastrica e poligastrica per la produzione di latte o carne.

Settori scientifico disciplinari: G09B.

AREA 3 - *Zootecnia.*

Studi di miglioramento genetico e valutazione del bovino in funzione di un miglioramento produttivo; elementi di edilizia zootecnica e meccanica agraria, igiene.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09C, G05B.

AREA 4 - *Farmacologia.*

Nozioni di farmacologia farmacoterapia generale e speciale, tossicologia alimentare.

Settori scientifico disciplinari: V33A.

AREA 5 - *Infettivistica.*

Epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie infettive e parassitarie con nozioni di polizia sanitaria, legislazione e sanità pubblica veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33B.

AREA 6 - *Clinica medica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie infettive, infestive ed organiche con elementi di diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini e terapia speciale medica.

Settori scientifico disciplinari: V33B, E05B.

AREA 7 - *Clinica chirurgica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie di interesse chirurgico con elementi di tecnica operatoria, anestesiologia e terapia chirurgica.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 8 - *Clinica ostetrica.*

Semeiologia e diagnostica delle malattie di interesse ostetrico ginecologico con elementi della patologia della riproduzione e metodiche riproduttive, andrologia ed endocrinologia.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V34B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 387 (*Scuola di specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo* - durata tre anni). — Il corso di specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384.

Il numero degli ammissibili è di quindici.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente articolo 381, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Propedeutica di base.*

Approfondimento delle nozioni di base di anatomia e fisiologia del cavallo con particolare riguardo al cavallo atleta, lo specilizzando dovrà inoltre studiare l'etologia e le norme comportamentali.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A.

AREA 2 - *Diagnostica.*

Lo specializzando dovrà approfondire tutte le discipline che permettono una corretta indagine clinica atta a rilevare la presenza o meno di malattie od insufficienze che ne limitino o pregiudichino l'impiego sportivo. Si dovranno comprendere anche esami collaterali e di laboratorio.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B, V34A.

AREA 3 - *Chirurgica.*

Lo specializzando dovrà apprendere sia le manualità che le conoscenze teoriche atte a diagnosticare e trattare le patologie di interesse chirurgico anche con l'ausilio dei più moderni metodi di indagine.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 4 - *Riproduttiva.*

Lo specializzando dovrà approfondire le tematiche che ne dimostrino la conoscenza nei riguardi dell'apparato riproduttivo, della gravidanza, del parto e del successivo allevamento del puledro.

Settori scientifico disciplinari: V34A, V34B.

AREA 5 - *Zootecnico-nutrizionale.*

Lo specializzando dovrà approfondire lo studio di quelle discipline che permettono una corretta alimentazione e la conoscenza degli aspetti morfo-funzionali delle razze equine.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 6 - *Terapeutica.*

In questo gruppo di materie dovranno essere approfonditi i concetti su cui si basa una moderna terapia farmacologica applicata al cavallo.

Settori scientifico disciplinari: V33A, V34A.

AREA 7 - *Anatomo-istopatologica.*

Lo specializzando dovrà riuscire a stabilire, con le conoscenze acquisite, la causa della morte del cavallo.

Settori scientifico disciplinari: V31A.

AREA 8 - *Infettivistica.*

Nozioni di base e specialistiche su epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie diffusive di origine infettiva e parassitaria e normative che regolano lo spostamento degli equini.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 388 (*Scuola di specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione* - durata tre anni). — Il corso di specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384.

Il numero degli iscrivibili è di dieci.

La scuola prevede i seguenti indirizzi: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica e ortopedia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica degli animali d'affezione con gli indirizzi di cui al comma precedente.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente articolo 381, almeno 800 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia.*

Approfondimento ed aggiornamenti di anatomia e fisiologia speciale degli apparati.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Alimentazione e zootecnia.*

Elementi di nutrizione e dietetica; zoogrostica, genetica, selezione, etologia ed allevamento.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Propedeutico-diagnostica-patologica.*

Elementi di patologia e semeiotica medica, chirurgica e della riproduzione; diagnostica di laboratorio e strumentale; anatomia patologica; tossicologia.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V33B, V34A, V34B, V33A.

AREA 4 - *Malattie infettive e parassitarie.*

Elementi di epidemiologia e clinica delle malattie infettive e parassitarie del cane e del gatto oltreché delle specie esotiche d'affezione e da voliere; relativa normativa di polizia sanitaria e legislazione veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V33B.

AREA 5 - *Radiologia.*

Elementi di radioprotezione e radiologia unitamente a diagnostica per immagini.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

AREA 6 - *Clinica medica.*

Clinica delle malattie degli apparati e terapia speciale medica (cardiologia, gastroenterologia, ematologia, pneumologia, nefrologia, endocrinologia, neurologia, psicologia, dermatologia, oncologia).

Settori scientifico disciplinari: V33B.

AREA 7 - *Clinica chirurgica.*

Clinica chirurgica dei vari apparati ed anestesiologia (ortopedia, oculistica, odontostomatologia).

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 8 - *Clinica ostetrica.*

Elementi di ostetricia, clinica ostetrica e ginecologica, oltreché di fecondazione artificiale ed andrologia.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Almeno 200 ore di didattica delle 1200 ore complessive dovranno essere dedicate ad uno o più dei seguenti indirizzi: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica e ortopedia.

Per l'espletamento dell'attività didattica relativa agli indirizzi si farà ricorso ai settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A, V33B, V34A, V34B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 389 (*Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzione zootecniche* - durata tre anni). — Il corso di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzione zootecniche è disciplinato, oltre che dal presente articolo dagli articoli 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384.

Il numero degli iscrivibili è di trenta.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente articolo 381, almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Igiene degli allevamenti.*

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

AREA 2 - *Informatica ed epidemiologia veterinaria.*

Nozioni di informatica di base essenziali sia a fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico ecc.) che a fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B.

AREA 3 - *Malattie a carattere contagioso.*

Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B.

AREA 4 - *Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva.*

Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionale (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settori scientifico disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

AREA 5 - *Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive.*

Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualità merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque novice potenzialmente presenti nelle derrate alimentari.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A.

AREA 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico disciplinari: N01X, N03X, N09X.

AREA 7 - *Economica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 6 ottobre 1995

Il rettore: OCCHIOCUPO

95A6313

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 23 luglio 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 22 giugno 1995 e del 13 giugno 1995;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° novembre 1995 è istituito il corso di diploma universitario in servizio sociale; dalla stessa data è soppressa la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali; negli anni accademici 1995-96 e 1996-97 verrà consentito il completamento degli studi esclusivamente ai soli studenti già iscritti al primo ed al secondo anno della predetta scuola nell'anno accademico 1994-95.

2. Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) all'art. 97, recante l'elenco delle scuole dirette a fini speciali, è soppressa la scuola in servizio sociale; sono altresì soppressi gli articoli dal n. 108 al n. 115, recanti l'ordinamento della suindicata scuola;

b) all'art.6 «articolazione dell'università e organizzazione» il decimo ed undicesimo rigo vengono così riformulati: «facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia e con il corso di diploma universitario in servizio sociale, con sede in Chieti»;

c) dopo l'art. 96 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario in servizio sociale, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Capo V

SERVIZIO SOCIALE

Art. 97 *(Istituzione del corso di diploma).* — È istituito presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti il corso di diploma universitario in servizio sociale.

Concorrono alla costituzione del corso di diploma le facoltà di economia e commercio, medicina e chirurgia, lingue e letteratura straniera, rispettivamente per le aree di afferenza degli insegnamenti.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di asssitente sociale.

Art. 98 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso non può superare le cinquanta unità.

Il senato accademico, anche su proposta del consiglio di diploma e sentito il consiglio di facoltà, può variare detto numero, in base alle strutture disponibili, alle esigenze della professione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di diploma.

Art. 99 *(Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolatico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di diploma riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 100 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio, costitutive della formazione nel servizio sociale, debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti ed organismi pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuati al successivo art. 5, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Le attività didattiche connesse all'area professionale possono essere affidate a docenti a contratto, secondo la normativa vigente, scelti tra gli esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 101 *(Ordinamento didattico)*. — Il corso di diploma comprende 18 annualità; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 7:

1) area professionale del servizio sociale (almeno 5 moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale	1 annualità (*)
metodi e tecniche del servizio sociale I	1 annualità (*)
metodi e tecniche del servizio sociale II.	1 annualità (*)
metodi e tecniche del servizio sociale III	1 annualità (*)
organizzazione del servizio sociale I.	1 annualità (*)
organizzazione del servizio sociale II	1 annualità (*)
politica sociale.	1 annualità (*)
Totale . . .	7 annualità

2) area di metodologia delle scienze sociali (almeno 2 moduli semestrali):

statistica sociale	1 modulo semestrale (*)
metodologia e tecniche della ricerca sociale	1 modulo semestrale (*)
Totale . . .	1 annualità

3) area psicologica (almeno 3 moduli semestrali):

psicologia sociale	1 modulo semestrale (*)
psicologia dello sviluppo	1 annualità (*)
Totale . . .	1,5 annualità

4) area sociologica (almeno 3 moduli semestrali):

antropologia culturale. .	1 modulo semestrale (*)
sociologia.	1 modulo semestrale (*)
sociologia della famiglia	1 modulo semestrale (*)
Totale . . .	1,5 annualità

5) area giuridica (almeno 3 moduli semestrali):

diritto privato	1 modulo semestrale (*)
diritto pubblico	1 modulo semestrale (*)
diritto penale.	1 modulo semestrale (*)
Totale . . .	1,5 annualità

6) area della sanità pubblica (almeno 2 moduli semestrali):

medicina sociale	1 modulo semestrale (*)
igiene	1 modulo semestrale (*)
Totale . . .	1 annualità

7) area delle scienze dell'educazione (almeno 1 modulo semestrale):

pedagogia generale . . .	1 modulo semestrale
educazione degli adulti .	1 modulo semestrale
sociologia dell'educazione.	1 modulo semestrale
Totale . . .	1,5 annualità

Discipline complementari (almeno 6 moduli semestrali):

etica sociale	1 modulo semestrale
psicopatologia	1 modulo semestrale
sociologia della devianza	1 modulo semestrale (*)
sociologia della comunicazione	1 modulo semestrale
sociologia della religione	1 modulo semestrale
diritto del lavoro e della previdenza sociale	1 modulo semestrale
psichiatria	1 modulo semestrale (*)
storia contemporanea	1 modulo semestrale
storia sociale	1 modulo semestrale
lingua inglese	1 modulo semestrale
teoria e tecnica del colloquio psicologico	1 modulo semestrale
pedagogia speciale	1 modulo semestrale
diritto penitenziario	1 modulo semestrale (*)
statistica	1 modulo semestrale
sociologia della salute	1 modulo semestrale
filosofia della religione	1 modulo semestrale
filosofia morale	1 modulo semestrale
storia delle religioni	1 modulo semestrale
storia della filosofia	1 modulo semestrale
Totale	3 annualità
Totale generale	18 annualità

(*) Discipline già attivate.

Propedeuticità:

non si puo essere ammessi a sostenere gli esami di «metodi e tecniche del servizio sociale», «organizzazione del servizio sociale», «politica sociale», «metodologia e tecnica della ricerca sociale», se non si è superato l'esame di «principi e fondamenti del servizio sociale»;

non si puo essere ammessi a sostenere gli esami di «politica sociale» e «organizzazione del servizio sociale», se non si sono superati gli esami di «diritto pubblico» e «diritto privato»;

non si puo essere ammessi a sostenere l'esame di «metodologia e tecnica della ricerca sociale» se non si è superato l'esame di «statistica sociale»;

non si puo essere ammessi a sostenere l'esame di «sociologia della famiglia» se non si è superato l'esame di «sociologia»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia sociale» se non si è superato l'esame di «psicologia dello sviluppo»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo» e «sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 102 *(Didattica e frequenza)*. — Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami del tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 103 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 104 *(Regolamento del corso di diploma)*. — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

I ANNO

Principi e fondamenti del servizio sociale	1 annualità
Metodi e tecniche del servizio sociale I	1 annualità
Psicologia dello sviluppo	1 annualità
Antropologia culturale	1 semestre
Diritto privato	1 semestre
Diritto pubblico	1 semestre
Medicina sociale	1 semestre
Igiene	1 semestre
Statistica sociale	1 semestre

2 complementari a scelta tra: diritto del lavoro e della previdenza sociale - diritto penitenziario - psicopatologia - lingua inglese.

II ANNO

Metodi e tecniche del servizio sociale II	1 annualità
Organizzazione del servizio sociale I	1 annualità
Diritto penale	1 semestre
Metodologie e tecniche della ricerca sociale	1 semestre
Sociologia	1 semestre
Pedagogia generale	1 semestre
Psicologia sociale	1 semestre

2 complementari a scelta tra: sociologia della comunicazione - sociologia della religione - teoria e tecnica del colloquio psicologico - storia sociale - etica sociale.

III ANNO

Metodi e tecniche del servizio sociale III	1 annualità
Organizzazione del servizio sociale II	1 annualità
Politica sociale	1 annualità
Sociologia della famiglia	1 semestre
Educazione degli adulti	1 semestre
Sociologia dell'educazione	1 semestre

2 complementari a scelta tra: sociologia della devianza - psichiatria - pedagogia speciale - storia contemporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 13 ottobre 1995

Il rettore: CRESCENTI

95A6311

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, firmato a Vienna il 18 luglio 1992.

A seguito dell'emanazione della legge 8 marzo 1995, n. 74, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, firmato a Vienna il 18 luglio 1992, in data 19 maggio 1995.

Ai sensi dell'art. 9, l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, firmato a Vienna il 18 luglio 1992, è entrato in vigore dal 19 maggio 1995 nei rapporti tra Italia, Austria, Croazia, Slovenia ed Ungheria.

95A6343

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Rettifica al decreto ministeriale concernente il riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale associazioni produttori patate - Italpatate, in Roma.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1995, n. 9594515, il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 91433 del 15 novembre 1994, è stato sostituito dal seguente: «È accertata la sussistenza, nell'Unione italiana associazioni produttori patate "Italpatate", con sede in Roma, via Alessandria n. 199, dei requisiti previsti dalla legge del 20 ottobre 1978, n. 674».

95A6325

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 ottobre 1995

Dollaro USA	1595,81
ECU	2082,21
Marco tedesco	1142,31
Franco francese	324,85
Lira sterlina	2517,71
Fiorino olandese	1019,49
Franco belga	55,531
Peseta spagnola	13,080
Corona danese	293,89
Lira irlandese	2584,73
Dracma greca	6,888
Escudo portoghese	10,787
Dollaro canadese	1168,66
Yen giapponese	15,738
Franco svizzero	1405,63
Scellino austriaco	162,29
Corona norvegese	257,39
Corona svedese	241,04
Marco finlandese	378,87
Dollaro australiano	1208.35

95A6432

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 520/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «GLUTANIL»;

10 flac.ni 300 mg + F.3 ml;

10 flac.ni 600 mg + F.4 ml.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Aurelia, 58.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta IPA - International Pharmaceutical Associated S.r.l., sita in Roma, via del Casale Cavallari, 53.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 521/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «GUAIACALCIUM COMLEX» - sciroppo 200 ml.

Titolare A.I.C.: Celsius S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via 1° Maggio 4/b.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata presso l'officina della società Laboratorio farmaceutico SIT S.r.l., sita in Mede (Pavia), via Cavour, 70.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 522/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «SUPRACORT» - 6 fiale 1 ml 100 ucd.

Titolare A.I.C.: A M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Passeggiata di Ripetta, 22.

Modifica apportata:

produttore: il confezionamento finale (analisi fisico-chimiche, il saggio per la verifica dell'assenza di tossicità anormale, il saggio per la verifica dell'assenza di pirogeni ed il controllo della sterilità) della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuato presso l'officina della ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l., sita in Via Cavour, 70, Mede (Pavia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 523/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «RANVIL»

30 confetti 20 mg;

50 confetti 20 mg;

Retard 30 capsule 40 mg.

Titolare A.I.C: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata anche presso l'officina della società Italfarmaco S.p.a., sita in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 524/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «LYSEEN» - 5 fiale 2 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produttore: la produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento completo della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta Lisapharma S.p.a., sita in Erba (Como), via Licinio, 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 525/1995 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale: «LYSEEN» - 6 supposte 6 mg.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produttore: la produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento completo della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta Lamp San Prospero S.p.a., sita in San Prospero s/S (Modena), via della Pace, 25/A.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione in precedenza rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A6342

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale del Freisa di Chieri» - Società cooperativa a r.l., in Chieri.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1995 il dott. Alberto De Gregorio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale del Freisa di Chieri» - Società cooperativa a r.l., con sede in Chieri (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 febbraio 1968 in sostituzione del dott. Mario D'Amore, deceduto.

95A6345

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.A.R. - Autonoleggi aeroporti Roma», in Fiumicino

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1995 il dott. Mauro Fusi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.A.R. - Autonoleggi aeroporti Roma», con sede in Fiumicino (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 ottobre 1981 in sostituzione del dott. Marco Donvito che ha rinunciato all'incarico.

95A6346

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 2 0 9 5 *

L. 1.300